



Alla c.a. di ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS

Comune di Monterotondo Marittimo (GR)

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)

REGIONE TOSCANA

Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per la realizzazione di acquedotto di collegamento tra le postazioni dei pozzi geotermici Monterotondo 23 e Bruciano 1, nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR) e nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. Nota di risposta.

Con nota del 01/10/2024, acquisita con protocollo regionale n. 0519825 del 02/10/2024, il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto relativo alla “realizzazione di un acquedotto di collegamento tra le postazioni dei pozzi geotermici Monterotondo 23 e Bruciano 1”, facente parte delle concessioni minerarie denominate “Milia” e “Lustignano” nei Comuni di Monterotondo M.mo (GR) e Castelnuovo Val di Cecina (PI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- nell'ambito del rilascio della concessione di Coltivazione “Milia”, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana del 05/08/2016 n. 8546, è stata effettuata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la concessione “Lustignano” (rilasciata con D.M. 07/03/1994) è stata oggetto di variazione al programma lavori relativamente al Potenziamento della centrale geotermoelettrica “Nuova Lagoni Rossi” e riattivazione centrale “Sasso 2 (A.U. n. 1198 del 26/03/2008, rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul Progetto, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 01/10/2007).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 01/10/2024 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, denominata “Realizzazione di un acquedotto di collegamento tra le postazioni dei pozzi geotermici Monterotondo 23 e Bruciano 1” (GRE.EEC.R.28.IT.G.13043.26.001.00).

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.



L'intervento ricade a cavallo del confine fra i comuni di Monterotondo Marittimo (GR) e di Castelnuovo Val di Cecina (PI), nelle aree di territorio interessate dalle Concessioni di Coltivazione "Milia" e "Lustignano".

L'intervento prevede la realizzazione di un acquedotto di collegamento fra le postazioni dei pozzi geotermici Monterotondo 23 e Bruciano 1. L'acquedotto si collegherà alla rete degli acquedotti esistenti presso entrambe le postazioni sopra citate e consentirà di flessibilizzare e incrementare le fonti di approvvigionamento e conseguentemente la disponibilità di acqua geotermica necessaria durante le fasi di perforazione dei pozzi sulla postazione esistente Bruciano 1, migliorando complessivamente i requisiti di sicurezza e le performance ambientali.

Il proponente descrive l'impianto che intende realizzare, specificando che l'acquedotto avrà un diametro DN 200, una pressione nominale PS=40 Bar ed una lunghezza complessiva pari a circa 3.165 m. E' previsto che la tubazione per gran parte del tracciato (circa 2.825 m) sia posata fuori terra a fianco della viabilità esistente in parte già idonea allo stato attuale, in parte oggetto di manutenzione e ripristino; la parte restante del tracciato dell'acquedotto (circa 340 m) sarà invece realizzata lungo il percorso di una vecchia carrareccia, posta all'interno di un'area cespugliata/boscata, rilevabile anche dalla cartografia CTR, ma attualmente in stato di abbandono, che dovrà necessariamente essere riaperta e resa idonea al transito dei mezzi necessari per la costruzione e per agevolare la manutenzione.

Il proponente specifica che preliminarmente alla realizzazione dell'acquedotto è prevista l'esecuzione della manutenzione della viabilità esistente, laddove necessario, e la riapertura della viabilità sulla sopracitata vecchia carrareccia per una larghezza di circa 4-5m. Questo comporterà la rimozione di arbusti e qualche albero (di specie principalmente quercine) che nel tempo sono ricresciuti sul tracciato della carrareccia.

Tutta la tubazione sarà realizzata mediante l'assemblaggio di barre di tubo e pezzi speciali (curve e raccordi) in ghisa sferoidale, con giunzioni del tipo "a bicchiere", dotate di guarnizione di tenuta idraulica e di sistema meccanico anti-sfilamento. Le barre saranno rivestite internamente con cemento alluminoso ed esternamente con cemento rinforzato. Il proponente specifica che la scelta del materiale è dettata dalla maggiore affidabilità nel tempo, riscontrata sugli acquedotti di reiniezione in ghisa esistenti in geotermia, garantendo un completo isolamento dall'ambiente circostante, al fine di preservarlo e dare le massime garanzie in termini ambientali.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs. 152/2006, nonché della lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, la realizzazione dell'acquedotto non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l'intervento è mirato a flessibilizzare, incrementare le fonti di approvvigionamento e conseguentemente la disponibilità di acqua geotermica necessaria alle attività di perforazione, migliorando complessivamente i requisiti di sicurezza e le performance ambientali.



Gli interventi in oggetto non comportano variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di localizzazione in area non contigua, l'intervento interconnette postazioni e reti di acquedotti esistenti.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che la realizzazione dell'acquedotto in oggetto non determina un cambiamento di tecnologia in quanto l'intervento proposto ha lo scopo di flessibilizzare, incrementare le fonti di approvvigionamento e conseguentemente la disponibilità di acqua geotermica necessaria durante le fasi di perforazione dei pozzi sulla postazione esistente Bruciano 1.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto l'intervento insiste tra postazioni e reti di acquedotti esistenti.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di flessibilizzare, incrementare le fonti di approvvigionamento e conseguentemente la disponibilità di acqua geotermica necessaria durante le fasi di perforazione dei pozzi sulla postazione esistente Bruciano 1, migliorando complessivamente i requisiti di sicurezza e le performance ambientali.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere in progetto si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 6 mesi.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse – si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto sono interessate da vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs.42/2004, art.136, art.142 lett. g) “*I territori coperti da foreste e da boschi*”; lett. h) “*zone gravate da usi civici*” limitatamente al Comune di Monterotondo Marittimo, con istruttoria di accertamento interrotta;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico l.r. 39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che :



1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

l'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”.

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6, comma 9 e comma 9-bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 39, l'art. 43, comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che il progetto interconnette postazioni e reti di acquedotti esistenti ed è finalizzato ad incrementare le fonti di approvvigionamento e conseguentemente la disponibilità di acqua geotermica necessaria alle attività



di perforazione; le attività previste verranno svolte in ottemperanza alle vigenti normative di settore. Il progetto non determina modifica alle caratteristiche od al funzionamento né il potenziamento delle attività geotermiche in esercizio. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

rilevato che la modifica in esame è finalizzata a migliorare l'efficienza e la disponibilità di acqua geotermica per la perforazione dei pozzi sulla postazione dei pozzi sulla postazione esistente Bruciano 1, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010, rispetto al progetto geotermico già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare;
- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);
- di inviare i rifiuti prodotti durante le attività previste a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione mineraria "Lustignano", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 ,comma 6 della L.R. 10/2010.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

gg/lg